

COMUNE DI MONTELONGO

PROVINCIA DI CAMPOBASSO

REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA

Approvato con delibera di C.C. n. 7 del 26.02.1983

INDICE

Capo I - Disposizioni generali

Capo II – Disciplina del suolo pubblico

Capo III - Nettezza dei centri abitati

Capo IV - Decoro dei centri abitati

Capo I
Disposizioni generali

Art. 1

L'attività di Polizia Urbana è disciplinata dal presente Regolamento e dalle norme in materia. Essa attende alla tutela dell'integrità del patrimonio comunale ed al normale svolgimento della vita cittadina.

Art.2

Il compito di fare osservare le norme contenute nel presente Regolamento è affidato agli Agenti di Polizia Urbana.

Capo II

Disciplina del suolo pubblico

Art. 3

Ogni occupazione di suolo pubblico nonché dello spazio ad esso sovrastante deve essere concessa all'Amministrazione comunale. Le concessioni per un periodo non inferiore all'anno sono considerate permanenti, mentre quelle per periodo di tempo inferiore all'anno sono temporanee. Le concessioni sono rilasciate dal Sindaco previa deliberazione del Consiglio Comunale che prescriverà disposizioni e condizioni richieste per ciascun caso.

Art. 4

Le concessioni decadono alla data stabilita nell'atto di concessione. Soltanto per giustificati motivi potranno essere rinnovate prima della data di scadenza.

Art. 5

In qualsiasi momento l'Amministrazione comunale, a suo insindacabile giudizio, può per iscritto, sospendere e revocare la concessione. Nel caso di revoca l'Amministrazione comunale ha l'obbligo del rimborso all'interessato della concessione della quota di tassa corrispondente al periodo di tempo intercorrente tra la revoca e la scadenza fissata.

Capo III

Nettezza dei centri abitati

Art. 6

Tutti i luoghi pubblici, aperti al pubblico, soggetti a servitù di passaggio od anche luoghi privati in vista al pubblico debbono essere tenuti costantemente puliti e sgombri da qualsiasi materiale. A tal fine è proibito deporvi, lasciarvi cadere in qualsiasi ora del giorno e della notte, acqua, spazzatura, animali morti, avanzi di erbacce o di frutta, materiale di demolizione e di rifiuto, ovvero di occupare ed ingombrare in qualsiasi maniera il suolo. Il solo deposito di materiale da costruzione è consentito per il periodo necessario all'espletamento dei lavori, con le necessarie precauzioni, e dietro di autorizzazione del Sindaco.

Art. 7

I proprietari e i conduttori di case hanno l'obbligo solidale di provvedere allo sgombero della neve dai marciapiedi prospicienti i rispettivi fabbricati non appena sia cessato di nevicare e di rompere e coprire con materiale adatto il ghiaccio che si formi. E' vietato lo scarico su suolo pubblico della neve dei cortili, balconate, terrazze ecc... Solamente nei casi di assoluta necessità può essere autorizzato il getto della neve dai tetti, terrazze ecc...

Capo IV
Decoro dei centri abitati

Art. 8

I proprietari dei caseggiati hanno l'obbligo di mantenere in buono stato di conservazione i fabbricati, provvedendo ai restauri dell'intonaco ed alla rinnovazione della tinta dei rispettivi fabbricati ogni qualvolta ne venga riconosciuta la necessità da parte dell'autorità comunale.

Art. 9

E' vietato porre o lasciare in luoghi pubblici ed aperti al pubblico recipienti contenenti rifiuti domestici o comunque immondizie od altri oggetti.

Capo V
Le trasgressioni

Art. 10

Le trasgressioni alle norme del presente regolamento sono accertate dagli Agenti di Polizia Municipale.

Art. 11

Oltre al pagamento della sanzione prevista, il Sindaco può ordinare la rimessa in pristino e disporre quando ricorrono gli estremi di cui all'art. 153 del testo unico 04,02,1915 n. 148, l'esecuzione di ufficio con spese a carico del trasgressore inadempiente.

Art. 12

Il presente regolamento entra in vigore un mese dopo la sua pubblicazione ed abroga tutti i regolamenti, le ordinanze, le consuetudini riguardante le materie contemplate nel regolamento medesimo o in contrasto con lo stesso.